

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

e col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1996

**Finanziamento del censimento intermedio dell'industria
e dei servizi nell'anno 1996**

ONOREVOLI SENATORI. - Il censimento dell'industria e dei servizi è stato condotto, sino ad oggi, con cadenza decennale. L'ultimo, il settimo, è stato indetto, unitamente al tredicesimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni, con la legge 9 gennaio 1991, n. 11, ed i relativi risultati, a livello provinciale, sono stati pubblicati entro il 31 dicembre 1994. Nel corso del primo semestre del 1995 saranno completate le altre pubblicazioni settoriali.

Tuttavia, gli accadimenti economici e finanziari, intervenuti nella seconda metà degli anni '80 e nei primi anni '90, hanno determinato un'accelerazione dei mutamenti strutturali del sistema economico ed hanno reso indispensabile monitorare a più strette scadenze le variabili che lo caratterizzano.

Questa consapevolezza ed inoltre le sollecitazioni che pervengono da parte degli operatori economici e della dirigenza pubblica hanno indotto l'ISTAT ad inserire nel Programma statistico nazionale, per il triennio 1995-1997, la realizzazione di un cosiddetto «microcensimento» dell'industria e dei servizi da svolgere con riferimento al 1996.

La necessità di effettuare tale censimento è dettata, anche, da esigenze che emergono in sede internazionale. Si fa riferimento, in particolare, al regolamento n. 2186/93, deliberato dal Consiglio dell'Unione europea, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici, che impone agli istituti nazionali di statistica di predisporre e mantenere aggiornati tali registri.

L'obiettivo del censimento è, conseguentemente, di accertare la consistenza delle imprese e delle unità locali ed acquisire informazioni aggiornate sulle principali variabili strutturali che le caratterizzano. In una prima fase, si procederà al confronto dei dati contenuti nei principali archivi amministrativi nazionali; successivamente, sarà svolta un'apposita rilevazione presso le

unità per le quali le diverse fonti risultassero tra loro discordanti.

A partire dall'archivio integrato delle imprese e delle relative unità locali, si procederà poi, campionariamente, ad approfondimenti settoriali su particolari caratteri e su emergenti aspetti di interesse.

L'articolo 1 del disegno di legge fissa l'anno di riferimento del censimento, individua il campo di osservazione e, per quanto concerne la data e le modalità, rinvia al regolamento di esecuzione che sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo la procedura prevista dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'articolo 2 assicura il finanziamento dell'intera operazione censuaria, autorizzando una spesa complessiva di lire 76 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per lire 48 miliardi per l'anno 1996 e per lire 28 miliardi per l'anno 1997.

L'articolo 3 affida all'Istituto nazionale di statistica la responsabilità, sotto il profilo tecnico e gestionale, di tutte le operazioni di censimento per l'esecuzione delle quali l'Istituto stesso potrà avvalersi anche degli altri organi che compongono il Sistema statistico nazionale ovvero, qualora risulti più efficace e più economico, potrà affidare alcune di dette operazioni a terzi, anche mediante la costituzione e la partecipazione a società per azioni, secondo il disposto di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Sarà compito dell'Istituto valutare, di volta in volta e seguendo la procedura prevista dalla citata disposizione, quali attività sia possibile affidare a soggetti terzi, salvaguardando i principi che caratterizzano l'attività statistica pubblica, primo fra tutti quello della riservatezza.

Come precedentemente detto, il censimento si caratterizza per una prima fase durante la quale si procederà ad una integrazione delle liste di unità censuarie de-

sunte da archivi amministrativi e per una seconda fase che prevede un intervento sul campo al fine di effettuare il controllo e la verifica dei risultati della prima fase e gli approfondimenti settoriali su specifici caratteri e su aspetti emergenti di particolare interesse. È prevedibile, pertanto, che i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura saranno coinvolti soprattutto nella seconda delle fasi anzidette. Quali di detti enti locali dovranno essere interessati alle operazioni censuarie e la misura del loro coinvolgimento, in termini di risorse finanziarie e di personale, sono dati che potranno essere definiti, con esattezza, solo nel corso dell'attività censuaria.

Il comma 4 dell'articolo in questione prevede, infatti, che una parte del finanziamento sia destinata a quei comuni ed a quelle camere di commercio che sarà necessario coinvolgere nel ciclo operativo. L'erogazione avviene a titolo di rimborso forfetario delle spese di carattere generale sostenute da tali enti e per consentire loro il pagamento dei compensi ai rilevatori ed ai coordinatori. L'ammontare della somma spettante a ciascuno di detti enti sarà commisurata alle unità effettivamente censite da ciascuno di essi.

In relazione a quanto sopra precisato, non è possibile effettuare *a priori* una ripartizione dell'intero finanziamento secondo i destinatari. Nel prospetto allegato alla presente relazione lo stanziamento di lire 76 miliardi viene ripartito, oltre che per gli esercizi finanziari durante i quali avrà luogo il censimento, anche per «fasi censimentali».

L'articolo 4 prevede che gli enti interessati alle operazioni di censimento possono assumere persone alle quali affidare l'incarico di rilevatore o di coordinatore mediante contratti a tempo determinato.

Gli articoli 5 e 6 richiamano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti la tutela del segreto statistico e l'obbligo di risposta.

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 11, di finanziamento dei censimenti generali del 1991, e con le direttive emanate dal Comi-

tato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, l'articolo 7 prevede che i dati definitivi, resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione, possano essere forniti agli uffici, enti ed organismi che compongono il Sistema statistico nazionale, i quali potranno utilizzarli unicamente per le proprie finalità statistiche e compatibilmente con le disposizioni sulla riservatezza. Inoltre, per consentire l'attuazione del registro delle imprese previsto dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'Istituto nazionale di statistica potrà fornire alle amministrazioni interessate gli elenchi nominativi normalizzati delle imprese, nel rispetto delle disposizioni sul segreto statistico.

Al fine di rendere trasparente l'operazione di confronto e di integrazione degli archivi amministrativi dai quali verranno estratte le informazioni di base per l'esecuzione del censimento e, più in generale, per dare piena attuazione al dettato del citato decreto legislativo n. 322 del 1989, l'articolo 8 del disegno di legge prevede l'accesso, da parte dell'ISTAT, ai dati individuali contenuti negli archivi di cui dispongono le amministrazioni pubbliche nonché gli organismi di diritto pubblico e le società sulle quali dette amministrazioni esercitano il controllo. Da tale disposizione consegue che le eventuali modifiche ed integrazioni della modulistica preesistente, o l'impostazione di nuova modulistica, dalla quale vengano desunte le informazioni da utilizzare per fini statistici, sono da concordare con l'Istituto nazionale di statistica, al fine di consentire la coerenza logica e temporale dei dati acquisiti.

In base all'articolo 9, l'ISTAT, per l'esecuzione del censimento e per l'aggiornamento periodico dell'archivio statistico delle imprese, potrà avvalersi di personale assunto con contratti a termine.

L'articolo 10, ai sensi della vigente normativa, demanda agli uffici di statistica delle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni spettanti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'articolo 11 prevede la copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

CENSIMENTO INTERMEDIO DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI

Anno 1996

Piano di finanziamento
(milioni di lire)

	1996	1997	Totale
1. Adempimenti preliminari	14.960	2.040	17.000
2. Raccolta dei dati strutturali e verifica archivio integrato	22.500	10.000	32.500
3. Approfondimenti strutturali	6.000	13.500	19.500
4. Controlli di qualità e diffusione dei risultati	640	2.460	3.100
5. Formazione personale ISTAT ed estero	3.900	-	3.900
Totale generale . . .	48.000	28.000	76.000

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Data di rilevazione
e campo di osservazione)*

1. È indetto il censimento intermedio dell'industria e dei servizi che sarà effettuato con riferimento all'anno 1996.

2. Il censimento, previsto dal Programma statistico nazionale per il triennio 1995-1997 sotto la voce «microcensimento dell'industria e dei servizi», sarà effettuato mediante l'integrazione degli archivi statistici ed amministrativi e mediante indagini, anche campionarie, per il controllo dei risultati dell'integrazione di detti archivi e per approfondimenti settoriali.

3. Sono soggetti al censimento gli enti, gli organismi, le imprese pubbliche e private e le relative unità locali che esercitano la loro attività nel campo dell'industria, dei servizi e dell'artigianato. Restano escluse dal censimento le attività che formano oggetto dei censimenti generali dell'agricoltura.

4. La data e le norme di esecuzione del censimento di cui al comma 1 sono stabilite con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

(Oneri finanziari)

1. Per far fronte agli oneri finanziari che dovranno essere sostenuti per le operazioni di censimento, programmate per il triennio 1995-1997, è autorizzata la spesa di lire 76 miliardi, da assegnare all'Istituto nazionale

di statistica (ISTAT) che provvede ad eseguire il censimento stesso ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. Per l'attuazione della presente legge sono estese all'Istituto nazionale di statistica le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2 ed al terzo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

3. La spesa di cui al comma 1 è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 48 miliardi per l'anno finanziario 1996 e di lire 28 miliardi per l'anno finanziario 1997.

Art. 3.

(Operazioni censuarie)

1. L'Istituto nazionale di statistica provvede alle operazioni di censimento anche avvalendosi degli organi del Sistema statistico nazionale.

2. L'Istituto nazionale di statistica può altresì avvalersi di enti pubblici e privati e di società per azioni costituite o partecipate per lo svolgimento dei propri compiti, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Le operazioni di registrazione dei dati di censimento, relativi al territorio di rispettiva competenza, possono essere affidate anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dotate di strutture ritenute idonee dall'Istituto.

4. Ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, in base al regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 4, siano incaricati di svolgere le operazioni di censimento sarà erogata una somma, il cui ammontare complessivo, commisurato alle unità censite da ciascuno di detti enti, graverà sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1. Tale somma è corrisposta a titolo di contributo forfettario alle spese di carattere generale che gli enti stessi dovranno sostenere per l'esecuzione delle operazioni di censimento e per il pagamento dei compensi ai rilevatori ed agli operatori incaricati del loro coordinamento.

Art. 4.

(Rilevatori e coordinatori)

1. I comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono assumere con contratti a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, rinnovabili, se necessario, per altri tre mesi, persone alle quali affidare l'incarico di rilevatore o coordinatore.

2. I rilevatori ed i coordinatori devono essere in possesso dei requisiti che saranno indicati nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 4.

Art. 5.

(Segreto statistico)

1. Il segreto sui dati e sulle notizie raccolti in occasione del censimento è tutelato dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7 della presente legge.

2. I rilevatori ed i coordinatori sono vincolati al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Obbligo di risposta)

1. È fatto obbligo ai legali rappresentanti delle unità oggetto del censimento di fornire tutti i dati e le notizie loro richiesti con i modelli di rilevazione.

2. Coloro che non forniscano i dati e le notizie richiesti, ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti, sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 7.

(Fornitura di dati individuali)

1. L'Istituto nazionale di statistica fornisce agli uffici di statistica delle amministrazioni, enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale, che ne facciano richiesta motivata, i dati definitivi, resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione ed al territorio di rispettiva competenza. Tali dati possono essere utilizzati unicamente per elaborazioni statistiche di interesse dell'amministrazione, ente od organismo a cui l'ufficio di statistica appartiene.

2. I dati di cui al comma 1 devono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Le modalità per la fornitura, la conservazione e l'utilizzazione dei dati saranno stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 4.

4. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'Istituto nazionale di statistica fornirà alle amministrazioni interessate gli elenchi nominativi normalizzati delle imprese, compatibilmente con quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 8.

(Accesso ai dati individuali)

1. Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché gli organismi di diritto pubblico e le società sulle quali dette amministrazioni esercitano il controllo in ragione della partecipazione al capitale sociale, che dispongano di archivi, anche informatizzati, contenenti dati e notizie che siano utili ai fini di rilevazioni statistiche, sono tenuti a consentire all'Istituto nazionale di statistica di accedere ai detti archivi ed alle informazioni individuali

ivi contenute. L'accesso avverrà secondo modalità concordate tra le parti.

2. Modificazioni, integrazioni e nuova impostazione della modulistica utilizzata dalle amministrazioni ed enti di cui al comma 1, che contengano le informazioni utilizzate per fini statistici, sono concordate con l'Istituto nazionale di statistica.

3. L'Istituto nazionale di statistica potrà acquisire solo le informazioni necessarie per le proprie finalità statistiche, utilizzandole nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 9.

(Personale ISTAT)

1. L'Istituto nazionale di statistica, per l'esecuzione del censimento e per l'aggiornamento periodico dell'archivio statistico delle imprese attive, può procedere ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1989, n. 127. Si applicano i limiti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

Art. 10.

(Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le funzioni che la presente legge attribuisce alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono esercitate dagli uffici di statistica delle province stesse.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 48 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 28 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

